



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n.15 del 04/08/2015)

REGOLAMENTO

MODALITA', TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE

DI CUI ALL'ART.19 DEL D.LGS N.504-1992

TEFA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO N. *33 del 13.05.2017*

IN VIGORE DAL.....2017 *25 MAGGIO*

SOMMARIO

ART.1-	DEFINIZIONI
ART.2-	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART.3-	MODALITA DI VERSAMENTO
ART.4-	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DEI VERSAMENTI
ART.5-	RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI VERSAMENTI
ART.6-	INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE
ART.7-	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA
ART.8-	VERIFICHE E CONTROLLI
ART.9-	OBBLIGHI DEI COMUNI
ART.10-	ENTRATA IN VIGORE
ART.11-	CONTROVERSIE

Art.1- DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- Per **TARI** la -Tassa Rifiuti- istituita con la-Legge 27.12.2013, n.147-avente decorrenza dal 1° gennaio 2014 e sostituisce i precedenti Tributi Tarsu ,TIA, TARES
- Per **TEFA** il Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela,Protezione e Igiene Ambientale di cui all'art.19 del DLGS 30 dicembre 1992,n.504
 - Per **Città Metropolitana**, la Città Metropolitana di Messina con sede a Messina C.so Cavour s.n
 - Per **Comuni**, ciascuno dei comuni della Provincia di Messina,con sede presso le rispettive residenze municipali.
 - Per **Soggetto Gestore**,ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa rifiuti;
 - Per **Soggetti Passivi**, i comuni ed i Soggetti gestori di cui sopra;

Art.2 Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina il **T.E.F.A** per quanto non già regolamentato dal Dlgs n.504 del 1992 e dalle altre Disposizioni Statali.

Art.3 Modalità di versamento

1.I soggetti passivi,direttamente o tramite l'agente alla riscossione per il territorio Provinciale, effettuano il versamento TEFA alla Città Metropolitana di Messina con cadenza Trimestrale tenendo anche conto delle riscossioni dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA,TARES. Il versamento può essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre direttamente alla tesoreria della Città Metropolitana di Messina in atto:**Unicredit SPA-Agenzia Garibaldi b-98122 Messina**

IBAN:IT 28 Z 02008 16511 000101317790

oppure

Tesoreria Unica banca d'Italia	IT11S0100003245514300060879
Codice Conto di Tesoreria	0060879
Codice di tesoreria	514

2.Con Decreto Sindacale n. 190 del 22/12/2016 è stato confermato anche per l'anno solare 2017 la misura **del 5%** quale percentuale del tributo provinciale TEFA da applicare sulla Tassa Rifiuti(TARI);

3.Il Tributo Provinciale in questione si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti nei confronti delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.33 del D.l 31 dicembre 2007 n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31 di cui individua il MIUR soggetto passivo che corrisponde direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali per lo svolgimento nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali del servizio di raccolta rifiuti. Nella Fattispecie, i Comuni riverseranno alla Città Metropolitana di Messina la percentuale dovuta del Tributo limitatamente agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di secondo grado che ricadono nei comuni medesimi in base alla loro distribuzione territoriale.

4. Il TEFA è liquidato e iscritto al ruolo dal Comune/ Soggetto Gestore contestualmente alla Tassa Rifiuti con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune / Soggetto Gestore, spetta una commissione posta a carico della Città Metropolitana impositrice, nella misura dello **0,30** per cento sulle somme riscosse, senza importi di minimi e massimi;

5. I ritardati versamenti in ordine ai termini ultimi di cui al comma 1, devono essere maggiorati degli interessi giornalieri maturati previsti per legge (c.d. interessi legali).

6. Entro il mese successivo all'approvazione del Bilancio di Previsione i Comuni, i Soggetti Gestori comunicano alla Città Metropolitana di Messina l'ammontare della previsione relativa alla Tassa Rifiuti.

Art.4

Rendicontazione trimestrale dei versamenti

I soggetti passivi trasmettono alla Città Metropolitana di Messina contestualmente al riversamento delle somme, un'analitica rendicontazione della quota di Tributo Provinciale Ambientale versata (corredata dai Titoli di pagamento) tenendo conto degli incassi contabilizzati per l'esercizio in corso e per gli anni pregressi.

2. Tali rendicontazioni per ogni versamento a titolo di tributo provinciale ambientale, dovrà evidenziare la corrispondente somma incassata a titolo di TEFA e il compenso/commissione trattenuta.

3. Il soggetto passivo/soggetto gestore si impegna entro un mese dall'emissione dei ruoli ordinari e coattivi del tributo rifiuti a comunicare alla Città Metropolitana di Messina la relativa base imponibile congiuntamente con la quantificazione del TEFA.

Art.5

Rendicontazione annuale dei versamenti

- I soggetti passivi, entro il giorno **20** del mese **di febbraio** di ogni anno, presentano alla Città Metropolitana di Messina un rendiconto annuale dei versamenti effettuati nonché entro un mese dall'approvazione del rendiconto, l'importo accertato e riscosso a competenza e a residuo risultante dal documento di bilancio.

- L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale dovrà essere versata alla città metropolitana di Messina entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.
- I Comuni, i soggetti Gestori di Riscossioni sono considerati quali Agenti Contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art.193 del D.lgs 267/2000 ss.mm.ii

Art.6

Integrazione documentazione

1.La Città Metropolitana di Messina ha facoltà di chiedere ai soggetti passivi, adeguata documentazione finalizzata alla verifica delle somme di propria competenza.

Art.7

Obblighi di comunicazione della Città Metropolitana di Messina

1.La Città Metropolitana di Messina si impegna a comunicare ai soggetti passivi la misura dell'aliquota del Tributo Provinciale Ambientale fissato per l'anno finanziario successivo entro il **31 DICEMBRE** di ogni anno.

2.In caso di mancata comunicazione, si applica la misura del tributo provinciale ambientale fissato per l'anno precedente.

3.La Città Metropolitana si impegna altresì a comunicare ai soggetti passivi i riferimenti del conto corrente generale di Tesoreria ove effettuare i versamenti, nonché le sue eventuali variazioni.

Art.8

Verifiche e Controlli

1.La Città metropolitana di Messina può disporre verifiche presso i soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo Provinciale Ambientale.

Art.9

Obblighi dei Comuni

1.I Comuni comunicano alla Città Metropolitana di Messina entro trenta giorni della esecutività della pertinente Deliberazione:

a) La decisione della gestione Diretta del Tributo

- b) la decisione di affidare la gestione del TEFA ad un determinato Soggetto Gestore
e l'indicazione dello stesso.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la sua approvazione, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Art. 11

Controversie

Eventuali controversie che vorranno intervenire tra i soggetti passivi e il soggetto attivo-
Città' Metropolitana di Messina- saranno regolati dal Foro locale competente.

